

## Costituzione e Islam in Italia

di Giovanni Di Cosimo

### 1. *Stranieri*

La crescente presenza degli islamici nel nostro Paese pone una serie di questioni giuridiche che toccano libertà e diritti fondamentali. Nella prospettiva del costituzionalista è importante tenere conto dei caratteri peculiari dell'Islam italiano, a partire dalla composizione che vede una forte prevalenza di stranieri immigrati (Aluffi Beck-Peccoz 2003), ai quali si applicano le molteplici previsioni normative che nel nostro ordinamento tutelano i diritti fondamentali degli stranieri (Bonetti 2004, pp. 88 ss.).

Per parte sua, la Corte costituzionale ha più volte affermato che gli stranieri sono titolari di diritti fondamentali per la semplice ragione che questi diritti riguardano la persona in quanto tale. La tendenziale equiparazione fra cittadino e straniero a cui conduce quest'impostazione si fonda sull'articolo 3 della Costituzione che prevede il principio di eguaglianza, sull'articolo 2 secondo cui la Repubblica riconosce e garantisce i diritti fondamentali dell'uomo, sul secondo comma dell'articolo 10 relativo alla condizione giuridica dello straniero. Questi parametri costituzionali sono oggetto di una lettura coordinata da parte della Corte (Luciani 1992, pp. 213 ss.), le cui decisioni volte a equiparare stranieri e cittadini hanno ormai toccato una vasta serie di diritti e libertà fondamentali (Grosso 1999, pp. 167 s.). L'ultima pronuncia in ordine di tempo riguarda una legge regionale giudicata incostituzionale nella parte in cui riserva il diritto alla circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico ai soli invalidi civili di cittadinanza italiana (sent. 432/2005).

L'equiparazione è *in re ipsa* quando la Costituzione accorda a tutti un certo diritto fondamentale, ad esempio il diritto di difesa (sentt. 198/2000, 222/2004) oppure la libertà di manifestazione del pensiero (sent. 11/1968). Ciò vale naturalmente anche per gli stranieri di religione islamica, come emerge dalla recente sentenza amministrativa secondo cui il provvedimento di espulsione dell'Iman di Carmagnola è giustificato unicamente da «semplici manifestazioni di pensiero», espressione di «facoltà tutelate direttamente dalla Costituzione», che «possono essere comprese "amministrativamente" soltanto ove il loro esercizio si sia rivelato (o si riveli) idoneo (...) a porre concretamente in pericolo l'ordine costituito» (Tar Lazio, sez. I ter, sent. 15336/2004). La giurisprudenza costituzionale equipara la condizione dei cittadini e degli stranieri anche quando la Costituzione, pur senza riconoscere testualmente a tutti un certo diritto, non faccia esplicito riferimento ai cittadini, come è per la libertà personale (sentt. 62/1994; 58/1995; 222/2004). Stessa cosa per il diritto all'unità familiare che secondo i giudici di Palazzo della Consulta si radica negli articoli 2 e 29 della Costituzione (sentt. 28/1995, 203/1997, 224/2005). La conferma di questa linea interpretativa in relazione a una persona di fede islamica viene da una recente decisione della Cassazione relativa a un caso di ricongiungimento familiare fra madre e figlia (Cass. civ., sez. I, sent. 12169/2005). In precedenza la Cassazione - sulla base della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che contempla il divieto di espulsione dello straniero come corollario del diritto alla conservazione dei propri legami familiari - aveva sostenuto che il giudice deve operare un bilanciamento tra il diritto all'unità familiare e le esigenze di ordine pubblico assicurate dalla norma che dispone l'espulsione automatica dello straniero a seguito della condanna per reati in materia di stupefacenti (sez. I penale, sent. 2194/1993).

L'equiparazione è invece meno scontata quando il testo costituzionale si riferisca espressamente ai cittadini, come avviene per la libertà di circolazione, che nondimeno la Corte costituzionale ha esteso agli stranieri, ammettendo però la possibilità di un diverso trattamento nel godimento del diritto, giustificato da «differenze di fatto e di posizioni giuridiche» (sent. 244/1974).

### 2. *Libertà religiosa*

In base alla Costituzione tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, pertanto questo diritto va riconosciuto anche agli stranieri, compresi quelli di religione islamica. Ma cosa vuol dire in concreto riconoscere la libertà religiosa ai musulmani oggi in Italia?

Una tutela della libertà religiosa delle confessioni senza intesa, e dunque anche degli islamici, viene da quella

giurisprudenza costituzionale secondo cui lede i principi di eguaglianza e libertà religiosa la legge regionale che subordini la concessione di contributi per le confessioni religiose alla stipulazione di un'intesa con lo Stato (sentt. 195/1993, 346/2002).

Altre pronunce riguardano direttamente la libertà religiosa degli islamici, come la sentenza relativa al diniego opposto da un genitore al riconoscimento del figlio da parte dell'altro genitore a causa della fede islamica di questi, diniego che secondo la Cassazione viola la libertà religiosa e l'eguale libertà delle confessioni religiose (sez. I civile, sent. 12077/1999). Si tratta dell'ennesima riaffermazione di un consolidato orientamento giurisprudenziale valido per tutti i casi in cui la religione - qualsiasi religione - costituisca causa di discriminazione, come da ultimo hanno affermato la Corte europea dei diritti dell'uomo (sent. sul caso Palau-Martinez v. Francia, 16 dicembre 2003) e la stessa Cassazione per la quale il mutamento della fede religiosa di uno dei coniugi non costituisce di per sé causa di addebito della separazione, salvo che non comporti violazione dei doveri che nascono dal matrimonio (sez. I civile, sent. 15241/2004). Un orientamento affine nega che in determinate situazioni si debba dar rilievo alla religione, come risulta dalla decisione secondo cui l'appartenenza a una famiglia islamica non incide in merito alla definizione dello stato di adottabilità, ma caso mai «in sede di affidamento in adozione del bambino» (Cass. civ., sez. I, sent. 5911/1995), e dalla decisione secondo cui la scelta del genitore a cui affidare i figli dopo la separazione non deve essere influenzata dalla religione che essi professano (Cass. civ., sez. I, sent. 1714/1985, che giudica in contrasto con i principi di ordine pubblico la norma del codice civile iraniano in base alla quale i figli vanno comunque affidati al padre).

La pronuncia del giudice Montanaro che tanto clamore suscitò due anni fa, sostiene invece che l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche può comportare una lesione della libertà di religione «dei piccoli alunni di fede islamica» (ord. 23 ottobre 2003). Molta diversa, se non opposta, è la lettura che riconosce al crocifisso «una valenza particolare nella considerazione che la scuola pubblica italiana risulta attualmente frequentata da numerosi allievi extracomunitari, ai quali risulta piuttosto importante trasmettere quei principi di apertura alla diversità e di rifiuto di ogni integralismo - religioso o laico che sia - che impregnano di sé il nostro ordinamento» (Tar Veneto sez. III, sent. 1110/2005).

In un altro caso relativo a persone di religione islamica il giudice afferma che nulla «impedisce a chi lo ritenga necessario o opportuno dal punto di vista religioso di sottoporsi a circoncisione», ma che costituisce reato di truffa accollare al servizio sanitario il costo di tale intervento qualora non sia effettuato per ragioni terapeutiche ma, appunto, religiose (Tribunale Pavia, sent. 539/2003).

### 3. *Weltanschauung*

Al di là di questi circoscritti interventi giurisprudenziali, la tutela della libertà religiosa dei musulmani solleva interrogativi spinosi: cosa fare, per esempio, con istituti come la poligamia che si presenta sporadicamente all'attenzione dei tribunali italiani malgrado sia di fatto vietato dalla moderna esegesi coranica (Colaianni 2002)? Oppure come il ripudio che consente al marito di allontanare la moglie a propria discrezione e senza dover addurre alcun motivo a giustificazione (Galoppini 2005)?

Queste domande portano al secondo carattere peculiare dell'Islam, ossia il contrasto fra certe regole del diritto islamico e taluni principi dell'ordinamento italiano, in particolare la laicità e l'eguaglianza (in realtà, bisognerebbe distinguere fra il diritto islamico espressione della *shari'a* e il diritto positivo dei singoli stati, e ulteriormente distinguere fra le diverse legislazioni statali, ma un'analisi così dettagliata richiederebbe troppo spazio). I contrasti sul fronte della laicità nascono soprattutto dall'indistinzione fra sfera religiosa e sfera politica che caratterizza l'Islam (Guolo 2004, pp. 33 ss.). I contrasti sul fronte dell'eguaglianza nascono invece dalla subordinazione della moglie al marito che caratterizza la concezione islamica della famiglia, e più in generale dal ruolo subalterno assegnato alla donna (Carré 1997, pp. 100 ss.; Ruthven 1999, pp. 90 ss.). Questo argomento viene invocato nel caso di opposizione al riconoscimento del figlio citato prima: secondo il genitore ricorrente, i principi dell'ordinamento islamico relativi alla condizione della donna e dei figli determinano una posizione di netto svantaggio della donna e rischiano di avere implicazioni negative per il figlio (Cass. civ., sez. I, sent. 12077/1999).

Al contrario di quel che accade in Francia con l'*affaire du foulard*, profondamente segnato dalla tensione fra principio di laicità e libertà religiosa, non pare che sul fronte della laicità in Italia siano esplosi contrasti di particolare rilievo, o per lo meno non si segnalano significativi casi giurisprudenziali ruotanti attorno a tale principio. Invece, come già accennato e come vedremo meglio fra poco, sempre più spesso i giudici italiani si trovano ad affrontare questioni legate al diritto islamico di famiglia.

Nonostante che il conflitto fra la visione islamica e quella liberal-democratica sia stato interpretato secondo il paradigma dello scontro di civiltà, sembra più opportuno parlare di culture differenti (Lanchester 2002, pp. 810 s.), come suggerisce da ultimo la Convenzione Unesco sulla protezione e promozione delle diversità culturali del 20 ottobre 2005. In tal modo si attenua la radicalità del contrasto e appare chiara la necessità di favorire la conoscenza reciproca: il tema centrale diventa il difficile rapporto fra le "differenze culturali" e la concezione universalistica dei diritti (Wieviorka 2001), e l'attenzione cade sul diritto all'identità culturale e sulle intricate questioni poste dal multiculturalismo (Benhabib 2002), che in sede teorica sono state oggetto di molteplici letture (fra gli altri, Walzer, Taylor, Habermas, Kymlicka, Galeotti, Sartori). Tenendo sullo sfondo tali letture, si tratta di capire quale sia la via migliore per affrontare alla luce della Costituzione le questioni giuridiche connesse alla presenza degli islamici in Italia.

#### 4. *Approccio normativo*

La tutela della libertà religiosa e i diritti degli stranieri, a cui si aggiunge la tutela per le minoranze religiose (Castro 1998), permettono di affrontare solo una parte di tali questioni, motivo per cui si è pensato di ricorrere allo strumento che la Costituzione prefigura per i rapporti fra Stato e confessioni religiose. Effettivamente vari gruppi islamici hanno chiesto di stipulare un'intesa con lo Stato, ma proprio la pluralità di soggetti rappresentativi ha fin qui costituito un ostacolo preliminare alla conclusione dell'accordo. In realtà si possono immaginare diverse soluzioni alternative, come per esempio intese separate con i vari gruppi (Casuscelli 2000, p. 102), oppure un'intesa aperta alla quale i vari gruppi possano progressivamente aderire (Botta 2002, p. 103). Sicuramente da escludere è la riconduzione forzata a un'unica leadership, soluzione che la Corte di Strasburgo ha giudicato in contrasto con l'articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che tutela la libertà religiosa (sent. sul caso Supreme Holy Council of the Muslim Community v. Bulgaria, 16 dicembre 1994).

Ciò significa che il vero ostacolo alla conclusione dell'accordo è un altro: la preoccupazione che le richieste islamiche ledano alcuni principi fondamentali dell'ordinamento, come l'eguaglianza e la laicità (Musselli 1995). Fermo restando la natura politica della decisione di concludere l'intesa, il punto è che l'accertamento di tale lesione prescinde necessariamente dall'analisi delle situazioni concrete, e comporta perciò un giudizio sui principi dottrinari di una religione che l'articolo 8 della Costituzione non prevede (Ferrari 2000 pp. 10 s.). Oltre a ciò, non va dimenticato che l'intesa non è lo strumento adatto per affrontare gli aspetti più controversi, come per esempio la concezione islamica di taluni istituti del diritto di famiglia (Berlingò 1998, pp. 651 ss.).

Del resto sul piano normativo non c'è solo la via dell'intesa. Mentre non sarebbe auspicabile una normativa speciale per i musulmani relativamente al diritto di famiglia, un "sistema di diritto personale" che ci riporterebbe indietro di secoli (Musselli 1992, p. 625), nell'ordinamento esistono norme di garanzia che sono applicabili agli islamici anche se non sono dettate specificamente per essi, come per esempio le disposizioni del testo unico sull'immigrazione relative alle discriminazioni per motivi di religione. Ben difficilmente, invece, vedrà la luce in questa legislatura la tanto attesa legge sulla libertà religiosa che dovrebbe sostituire la vecchia e ormai inadeguata disciplina sui culti ammessi.

#### 5. *Approccio giurisprudenziale*

Sul piano giurisprudenziale si tiene conto delle situazioni concrete e si possono bilanciare gli interessi in campo meglio di quanto non sia possibile sul piano normativo caratterizzato dalla generalità e astrattezza delle norme. Di fronte alle tensioni indotte dalle "differenze culturali" la soluzione giurisprudenziale appare preferibile soprattutto quando costituisca applicazione ai casi specifici di principi generali e costituzionali (Guazzarotti 2002, p. 877). E proprio il rinvio ai principi costituzionali costituisce il *fil rouge* di una serie di casi giurisprudenziali caratterizzati dal contrasto fra diritto islamico e diritto italiano. Probabilmente, i frequenti riferimenti alla Costituzione sono dovuti alla natura del contrasto fra sistemi normativi e culturali profondamente diversi, che richiede di essere affrontato al livello dei principi fondamentali dell'ordinamento.

#### 6. *Prevalenza dei principi interni*

Alcune pronunce, riguardanti soprattutto il diritto di famiglia, fanno prevalere i principi dell'ordinamento italiano sulle contrastanti regole del diritto islamico. In particolare, la giurisprudenza ha considerato contrari all'ordine pubblico internazionale tanto la regola del diritto musulmano che non riconosce il figlio naturale (Cass. civ., sez. I, n. 1951/1999), quanto la poligamia (Tar Emilia-Romagna, sent. 926/1994, che rigetta il ricorso di un cittadino marocchino avverso il divieto di ricongiungimento familiare con la seconda moglie). Stessa cosa con la regola che vieta alla donna di sposare un non musulmano per cui, in caso di matrimoni fra italiani e stranieri di religione islamica, le autorità straniere

condizionano il rilascio del nulla osta alla conversione all'Islam del cittadino italiano: in simile ipotesi la giurisprudenza unanime rileva il contrasto con l'ordine pubblico internazionale (per esempio Tribunale di Napoli, dec. 29 aprile 1996 e Tribunale di Taranto, dec. 13 luglio 1996).

Contraria ai principi dell'ordinamento italiano è pure la concezione gerarchica del rapporto coniugale per cui la moglie deve obbedienza al marito, se questa concezione porta al compimento di atti di violenza nei confronti della moglie. In particolare, a fronte della tesi difensiva di un marito che invoca a suo discarico il diverso concetto islamico della convivenza familiare e delle facoltà spettanti al capo famiglia, la Cassazione risponde che i principi costituzionali relativi alla garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e alla eguaglianza senza distinzioni di sesso «costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l'introduzione di diritto e di fatto nella società civile di consuetudini, prassi, costumi che suonano come "barbari" a fronte dei risultati ottenuti nel corso dei secoli per realizzare l'affermazione dei diritti inviolabili della persona» (sez. VI penale, sent. 55/2003). Allo stesso modo non possono essere concesse le attenuanti generiche a un padre che non passa gli alimenti alla moglie con figlio a carico adducendo che tale comportamento costituisce una conseguenza dell'insubordinazione nei suoi confronti della moglie da lui ripudiata (Tribunale Genova, sent. 7 novembre 2003). Infine, la Cassazione ha stabilito che la regola del diritto musulmano per la quale il padre è l'unico titolare della potestà di genitore contrasta con il dovere-diritto di entrambi i genitori di educare i figli (Cass. civ., sez. I, sent. 12169/2005).

Queste pronunce sono accomunate dalla tutela dei soggetti deboli della relazione familiare e dalla tutela di posizioni di libertà e di eguaglianza. Funzionale al raggiungimento di questi obiettivi di tutela è l'utilizzo dei parametri costituzionali, come l'art. 30 comma 1 per il dovere-diritto di entrambi i coniugi di educare i figli, l'art. 30 comma 3 per la tutela dei figli naturali, l'art. 19 e l'art. 3 per la libertà di contrarre matrimonio, l'art. 29 comma 2 e l'art. 3 per l'eguaglianza fra i coniugi. Lo stesso concetto dell'ordine pubblico internazionale è in fin conti riconducibile alla Costituzione, dato che la sua portata è in concreto determinata dal parametro costituzionale (Pastore 1993, p. 115).

#### *7. Bilanciamento degli interessi*

Può capitare che nei casi di contrasto fra diritto italiano e diritto islamico siano coinvolti vari interessi che l'ordinamento italiano considera meritevoli di tutela. In questi casi si rende necessario operare un bilanciamento fra i vari interessi e dunque fra i principi costituzionali invocabili a loro protezione. Dopo la sentenza che ha considerato la poligamia in contrasto con l'ordine pubblico internazionale, altre pronunce hanno preso in considerazione situazioni più complesse: si è giunti così, in nome dell'interesse del coniuge, a riconoscere effetti di carattere successorio al matrimonio musulmano, benché preveda la possibilità di istituti come la poligamia e il ripudio (Cass. civ., sez. I, sent. 1739/1999). Peraltro, questo caso non riguarda un matrimonio poligamico in atto, ma la potenzialità di esso, nel senso che la parte ricorrente nega il diritto alla successione della moglie basandosi sul fatto che il matrimonio musulmano teoricamente consente la poligamia.

Un matrimonio poligamico in atto c'è invece nel caso in cui il giudice ammette che la seconda moglie si ricongiunga con il marito che già convive con la prima moglie. L'autorizzazione al ricongiungimento familiare «viene concessa nell'interesse del figlio minore, per garantirgli la vicinanza del genitore, indipendentemente dal fatto che questo sia o meno sposato con l'altro genitore del figlio, e che sia sposato in regime monogamico o poligamico» (Corte appello Torino, dec. 18 aprile 2001). La Corte dà la prevalenza all'interesse del minore e quindi premia il principio posto a protezione di tale interesse, preferito al principio di eguaglianza che tutela l'interesse della seconda moglie: in tal modo opera un bilanciamento fra i principi costituzionali che non impedisce l'applicazione della regola islamica sul matrimonio poligamico. Facendo riferimento all'esperienza giurisprudenziale di altri paesi ciò può anche essere spiegato con il concetto dell'ordine pubblico attenuato (Campiglio 1999, p. 26), purché sia chiaro che il terminale ultimo del ragionamento resta la Costituzione, dato che la coesistenza con la regola islamica è un effetto del bilanciamento effettuato dal giudice, ovvero della protezione offerta a un interesse che la Costituzione considera degno di tutela. Su questa scia si pone un'altra decisione che consente il ricongiungimento familiare fra un figlio, regolarmente residente in Italia, e la propria madre, il cui marito pure risiede in Italia con l'altra moglie (Tribunale Bologna, ord. 12 marzo 2003). In questo caso il diritto al ricongiungimento prevale sul principio di eguaglianza fra uomo e donna e coesiste con la regola islamica sul matrimonio poligamico.

#### *8. Efficacia dei principi esterni*

Altre volte i giudici sono alle prese con istituti del diritto islamico che non sono in contrasto con i principi dell'ordinamento, ma sono significativamente diversi dai corrispondenti istituti italiani. È il caso della *kafala*, istituto

funzionale al soccorso dell'infanzia abbandonata, che si distingue dall'adozione perché il bambino non assume il cognome della famiglia che lo accoglie e non acquista diritti ereditari (Orlandi 2005).

Nel valutare la domanda di adozione presentata da una coppia italiana a cui le autorità giudiziarie marocchine hanno affidato un bambino, il giudice sostiene che la *kafala* non sia equiparabile né all'adozione né all'affidamento preadottivo; nondimeno, in considerazione dell'interesse del minore che «si trova ormai in territorio italiano, affidato a una coppia di nazionalità italiana e senza prospettiva alcuna di poter trovare adeguata accoglienza in caso di ritorno in patria», ritiene che la coppia possa chiedere la cosiddetta adozione in casi particolari (Trib. minorenni Trento, dec. 11 marzo 2002). Al di là delle possibili critiche alla soluzione adottata (Galoppini 2004), è interessante notare come il giudice si preoccupi di salvaguardare l'interesse del minore valorizzando un istituto del diritto islamico: una linea che trova conferma nella pronuncia secondo cui la *kafala* nella sostanza corrisponde a un'adozione, anche se non negli effetti legali, motivo per cui ad essa va riconosciuta efficacia nel nostro ordinamento (Corte appello Torino, sent. 762/2004); e nella pronuncia secondo cui, in quanto provvedimento straniero di volontaria giurisdizione in materia di diritto di famiglia e delle persone, ha efficacia *ex lege* nell'ordinamento in forza della legge sul diritto internazionale privato (Corte d'appello Bari, decr. 16 aprile 2004).

## 9. Incroci

Nella prospettiva del costituzionalista le questioni più intricate sono quelle segnate dall'intersezione fra regole del diritto islamico e principi costituzionali. Questi incroci generano forti tensioni che talvolta, quando il giudice deve operare un bilanciamento fra principi costituzionali, si risolvono con l'applicazione della regola islamica accanto al principio costituzionale prevalente. Questa soluzione, al pari dell'altra tesa a valorizzare istituti del diritto islamico che non trovano riscontro nell'ordinamento italiano, risponde al bisogno di cui parla Jayme (1993, pp. 303 s.) di elaborare tecniche di decisione adeguate ai conflitti fra culture differenti, ed è una conferma degli scambi e delle interferenze che caratterizzano tali conflitti.

\* In corso di pubblicazione nel *Giornale di storia costituzionale*, n.10/II semestre 2005, nella sezione monografica "Tra Islam e Occidente: culture e diritti".

## Bibliografia

Allievi (Stefano), *Islam italiano*, Torino, Einaudi, 2003;

- e Castro (Francesco), *The Islamic Presence in Italy: Social Rootedness and Legal Questions*, in Ferrari (Silvio), Bradney (Anthony) (edited by), *Islam and European legal systems*, Aldershot, Ashgate and Dartmouth, 2000;

Algotino (Alessandra), *L'ambigua universalità dei diritti*, Napoli, Jovene, 2005;

- *La condizione degli stranieri in Italia fra diritti universali e difesa della fortezza*, in «Diritto pubblico comparato europeo», 2003, pp. 622-643;

Bascherini (Gianluca), *Europa, cittadinanza, immigrazione*, «Diritto pubblico», 2000, pp. 767-792;

Aluffi Beck-Peccoz (Roberta), *La modernizzazione del diritto di famiglia nei paesi arabi - codificazione e riforme*, «Rivista di diritto civile», 1988, I, pp. 595-618;

- *The situation of muslims in Italy*, relazione al convegno *Il trattamento giuridico delle minoranze islamiche in Europa e negli Stati Uniti*, Torino, 19-21 giugno 2003, in [www.Fieri.it](http://www.Fieri.it);

Andò (Salvo), *Cristianesimo ed Islam tra società e Stato*, in «Rassegna parlamentare», 2002, pp. 158-203;

Belvisi (Francesco), *Una riflessione normativa per la società multiculturale. L'esempio del matrimonio islamico*, in «Diritto, immigrazione e cittadinanza», n. 4/2003, pp. 28-47;

Benhabib (Seyla), *The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era*, Princeton, Princeton University Press,

2002 (trad. it. *La rivendicazione dell'identità culturale*, Bologna, Mulino, 2005);

Berlingò (Salvatore), *La prospettiva di un'intesa con l'Islam in Italia*, in «Anuario de derecho eclesiástico del Estado», vol. XIV, 1998, pp. 643-664;

Bernardi (Alessandro), *Il diritto penale tra globalizzazione e multiculturalismo*, in «Rivista italiana diritto pubblico comunitario», 2002, pp. 485-534;

Berti (Giorgio), *Cittadinanza, cittadinanze e diritti fondamentali*, in «Rivista di diritto costituzionale», 1997, pp. 3-18;

Bonetti (Paolo), *I principi, i diritti e doveri. Le politiche migratorie*, in Nascimbene (Bruno), (a cura di), *Diritto degli stranieri*, Padova, Cedam, 2004, 81 ss.;

Botta (Raffaele), *Tutela del sentimento religioso ed appartenenza confessionale nella società globale*, Torino, Giappichelli, 2002;

Campiglio (Cristina), *Matrimonio poligamico e ripudio nell'esperienza giuridica dell'Occidente europeo*, in «Rivista di diritto internazionale privato e processuale», 1990, pp. 853-902;

- *La famiglia islamica nel diritto internazionale privato italiano*, in «Rivista di diritto internazionale privato e processuale», 1999, p. 21-42;

- *Famiglia e diritto islamico. Profili internazional-privatistici*, in Ferrari (Silvio) (a cura di), *Musulmani in Italia*, Bologna, Mulino, 2000;

Carré (Olivier), *L'Islam laïque ou le retour à la Grande Tradition*, Paris, Armand Colin, 1993 (trad. it. *L'Islam laico*, Bologna, Mulino, 1997);

Caritas/Migrantes, *XV Rapporto sull'immigrazione*, ottobre 2005;

Castro (Francesco), *Diritto musulmano e dei paesi musulmani*, in «Enciclopedia giuridica», vol. XI, 1989, pp. 1-17;

- *L'Islam in Italia: profili giuridici*, in *L'Islam in Europa*, Ferrari (Silvio) (a cura di), Bologna, Mulino, 1996, pp. 269-280;

- *La minoranza islamica in Italia*, in *La tutela giuridica delle minoranze*, Bartole (Sergio), Olivetti Rason (Nino), Pegoraro (Lucio) (a cura di), Padova, Cedam, 1998, pp. 171-187;

Casuscelli (Giuseppe), *Le proposte d'intesa e l'ordinamento giuridico italiano. Emigrare per Allah/emigrare con Allah*, in Ferrari (Silvio) (a cura di), *Musulmani in Italia*, Bologna, Mulino, 2000;

Cerrone (Francesco), *La cittadinanza e i diritti*, in Nania (Roberto), Ridola (Paolo) (a cura di), *I diritti costituzionali*, vol. I, Torino, Giappichelli, 2001, 209-291;

Cilardo (Agostino), *Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano*, Napoli, ESI, 2002;

Colaiani (Nicola), *Tutela della personalità e diritti della coscienza*, Bari, Cacucci, 2000;

- *Poligamia e principi del «diritto europeo»*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 2002, pp. 227-261;

Corsi (Cecilia), *Diritti fondamentali e cittadinanza*, «Diritto pubblico», 2000, pp. 793-816;

- *Lo Stato e lo straniero*, Padova, Cedam, 2001;

Cuniberti (Marco), *La cittadinanza*, Padova, Cedam, 1997;

- *Espulsione dello straniero e libertà costituzionali*, in «Diritto pubblico», 2000, pp. 817-848;

Dal Lago (Alessandro), *Esistono davvero i conflitti fra culture?*, in «Il mulino», n. 5/2005, pp. 809-820;

D'Arienzo (Maria), *Diritto di famiglia islamico e ordinamento giuridico italiano*, in «Diritto di famiglia e delle persone», 2004, pp. 189-219;

D'Orazio (Giustino), *Straniero (condizione giuridica dello)*, in «Enciclopedia giuridica», vol. XXX, 1993, pp. 1-8;

Ferrari (Silvio), (a cura di), *L'Islam in Europa*, Mulino, Bologna, 1996;

- *Introduzione*, in ID., (a cura di), *Musulmani in Italia*, Bologna, Mulino, 2000;

- *Profili giuridici e valoriali dell'integrazione dell'Islam nella società europea e italiana e modelli di rapporto tra confessione islamica e stato in corso di elaborazione in Europa*, relazione al convegno *L'Islam in Italia. Appartenenze religiose plurali e strategie diversificate*, Torino, 2-3 dicembre 2004, in [www.centrodoardoagnelli.it](http://www.centrodoardoagnelli.it);

- *Libertà religiosa e sicurezza nazionale in Europa dopo l'11 settembre*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 2005, pp. 161-184;

Facchi (Alessandra), *I diritti nell'Europa multiculturale*, Bari-Roma, Laterza, 2001;

Fiorita (Nicola) e Tarchiani (Francesca), *L'Islam a Colle di Val d'Elsa: pregi e difetti di un protocollo d'intesa*, in [www.olir.it](http://www.olir.it), maggio 2005;

Floris (Pierangela), *Appartenenza confessionale e diritti dei minori. Esperienze giudiziarie e modelli di intervento*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 2000, pp. 191-248;

Galoppini (Annamaria), *Democrazia, uguaglianza, differenze: il caso dell'immigrazione islamica*, in «Diritto di famiglia e delle persone», 1995, 257-262;

- *Ricongiungimento familiare e poligamia*, in «Il diritto di famiglia e delle persone», 2000, pp. 739-757;

*L'adozione del piccolo marocchino, ovvero gli scherzi dell'eurocentrismo*, in «Il diritto di famiglia e delle persone», 2004, pp. 138-150;

- *Il ripudio e la sua rilevanza nell'ordinamento italiano*, in «Il diritto di famiglia e delle persone», 2005, II, pp. 969-989;

- Gelli (Rebecca), *La kafala di diritto islamico: prospettive di riconoscimento nell'ordinamento italiano*, in «Famiglia e diritto», n. 1/2005, pp. 63-71;

Guazzarotti (Andrea), *Giudici e minoranze religiose*, Milano, Giuffrè, 2001;

- *Giudici e Islam. La soluzione giurisprudenziale dei «conflitti culturali»*, in «Studium iuris», 2002, pp. 871-877;

Guolo (Renzo), *L'Islam è compatibile con la democrazia?*, Roma-Bari, Laterza, 2004;

- *La rappresentanza dell'Islam italiano e la questione delle intese*, in Ferrari (Silvio) (a cura di), *Musulmani in Italia*, Bologna, Mulino, 2000;

- *Le organizzazioni islamiche in Italia e le reti transnazionali di riferimento*, relazione al convegno *L'Islam in Italia. Appartenenze religiose plurali e strategie diversificate*, Torino, 2-3 dicembre 2004, in [www.centrodoardoagnelli.it](http://www.centrodoardoagnelli.it);

Jayme (Erik), *Diritto di famiglia: società multiculturale e nuovi sviluppi del diritto internazionale privato*, in in «Rivista di diritto internazionale privato e processuale», 1993, pp. 295-304;

Lanchester (Fulco), *Gli studi sul diritto islamico in Italia*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 2002, pp. 809-823;

Lillo (Pasquale), *Famiglie «musulmane» e diritti «fondamentali» dell'uomo*, «Archivio giuridico», 1995, pp. 91-119;

- *Profili giuridici del pensiero islamico*, in «Archivio giuridico», 2003, pp. 409-424;

Luciani (Massimo), *Cittadini e stranieri come titolari di diritti fondamentali. L'esperienza italiana*, in «Rivista critica di diritto privato», 1992, pp. 203-236;

Martinelli (Maurizio), *L'Europa del terzo millennio e la cultura islamica: la nuova frontiera dei diritti umani*, in «Archivio giuridico», 2004, pp. 65-83;

Melica (Luigi), *Lo straniero extracomunitario*, Torino, Giappichelli, 1996;

Ministro dell'interno, *Istituzione presso il Ministero dell'Interno della Consulta per l'Islam italiano*, decreto ministeriale 10 settembre 2005;

Musselli (Luciano), *Islam e ordinamento italiano: riflessioni per un primo approccio al problema*, in «Diritto ecclesiastico», I, 1992, p. 621-644;

- *Libertà religiosa ed Islam nell'ordinamento italiano*, in «Diritto ecclesiastico», I, 1995, p. 444-472;

- *I rapporti tra Islam e ordinamento italiano: una problematica intesa*, in «Il politico», 1999, pp. 293-305;

- *La diffusione dell'Islam in Europa e in Italia. La problematica giuridico-istituzionale*, in «Iustitia», 2002, pp. 442-461;

- *Le manifestazioni di credo religioso nella realtà multiculturale italiana*, in «Diritto pubblico comparato ed europeo», 2005, I, pp. 208-222;

Open Society Institute, *Monitoraggio della protezione delle minoranze nell'Unione Europea: la situazione dei Musulmani in Italia*, 2002;

Orlandi (Maurizio), *La Kafala islamica e la sua riconoscibilità quale adozione*, in «Il diritto di famiglia e delle persone», 2005, pp. 635-665;

Pace (Alessandro), *Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale*, Padova, Cedam, 2003, 315 ss.;

Pastore (Ferruccio), *Famiglie immigrate e diritti occidentali: il diritto di famiglia musulmano in Francia e in Italia*, in «Rivista di diritto internazionale», 1993, pp. 73-117;

Piccinelli (Gian Maria), *Diritto musulmano e diritti dei paesi islamici: tra orientalismo e comparazione giuridica*, in «Iura Orientalia», I/1, 2005, pp. 131-143, in [www.iuraorientalia.net](http://www.iuraorientalia.net);

Pin (Andrea), *La Corte di Strasburgo e le divisioni interne della comunità islamica*, in «Quaderni costituzionali», 2005, pp. 437-440;

Rescigno (Giuseppe Ugo), *Note sulla cittadinanza*, in «Diritto pubblico», 2000, pp. 751-765;

Verdoscia (Domenico), *Integrazione. Il dibattito sull'Europa policulturale: il caso Islam*, in «Affari sociali internazionali», n. 1/2005, pp. 113-125;

Ruthven (Malise), *Islam. A very short introduction*, Oxford, Oxford University Press, 1997 (trad. it. *Islām*, Torino, Einaudi, 1999);

Schacht (Joseph), *An Introduction to Islamic Law*, Oxford, Clarendon Press, 1964 (trad. it. *Introduzione al diritto*



*islamico*, Torino, Edizioni Fondazione Agnelli, 1995);

Sicardi (Stefano), *Questioni aperte nella disciplina del fenomeno religioso: dalla laicità al sistema delle fonti*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 2005, pp. 3-29;

Vanzan (Anna) e Miazzi (Lorenzo), *Kafala e protezione del minore in Italia*, in «Diritto, immigrazione e cittadinanza», n. 2/2004, pp. 75-82;

Vincenzo (Ahmad 'Abd Al-Waliyy), *Una prospettiva islamica sulla libertà religiosa in Europa e in Italia*, in «I diritti dell'uomo», n. 3/2003, pp. 30-35;

Wieviorka (Michel), *La différence*, Paris, Éditions Balland, 2001 (trad. it. *La differenza culturale*, Roma-Bari, Laterza, 2002).

Forum di Quaderni Costituzionali

i Costituzionali

